

K

**Decreto federale
sui crediti per la cooperazione internazionale
in materia di educazione, ricerca e innovazione
negli anni 2013–2016**

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹;
visto l'articolo 4 della legge federale dell'8 ottobre 1999² sulla cooperazione internazionale in materia di educazione, formazione professionale, gioventù e mobilità;
visto l'articolo 9 della legge federale del 19 giugno 1987³ sulle borse di studio a studenti e artisti stranieri in Svizzera;
visti gli articoli 10 capoverso 1 e 16h della legge federale del 7 ottobre 1983⁴ sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI);
visto il messaggio del Consiglio federale del 22 febbraio 2012⁵,

decreta:

Art. 1 Cooperazione transfrontaliera in materia di educazione

Per gli anni 2013–2016 è stanziato un credito d'impegno di 8,8 milioni di franchi per rafforzare e ampliare la cooperazione internazionale in materia di educazione.

Art. 2 Borse di studio a studenti e artisti stranieri

¹ Per gli anni 2013–2016 è stanziato un credito d'impegno di 37,5 milioni di franchi per il finanziamento di borse di studio accordate a studenti e artisti stranieri in Svizzera.

² I singoli impegni possono essere contratti sino al 31 dicembre 2016.

Art. 3 X-FEL

Per gli anni 2014–2016 è stanziato un credito d'impegno di 7,7 milioni di franchi per la partecipazione della Svizzera al laser a elettroni liberi X-FEL del Deutsches Elektronen-Synchrotron (DESY) ad Amburgo.

- 1 RS 101
- 2 RS 414.51
- 3 RS 416.2
- 4 RS 420.1
- 5 FF 2012 2727

Art. 4 ILL

Per gli anni 2014–2018 è stanziato un credito d’impegno di 18,2 milioni di franchi per la partecipazione scientifica della Svizzera all’Istituto Max von Laue – Paul Langevin (ILL) a Grenoble.

Art. 5 «European Spallation Source»

Per gli anni 2014–2019 è stanziato un credito d’impegno di 32,4 milioni di franchi per la partecipazione della Svizzera alla costruzione della fonte di spallazione europea di neutroni («European Spallation Source»).

Art. 6 COST

¹ Per gli anni 2013–2016 è stanziato un credito d’impegno di 23,3 milioni di franchi per la partecipazione della Svizzera ad azioni della Cooperazione Europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica (COST).

² Per la manutenzione degli strumenti informatici utilizzati può essere impiegato al massimo il 2 per mille del credito.

Art. 7 Cooperazione internazionale nell’ambito della ricerca

¹ Per gli anni 2013–2016 è stanziato un credito d’impegno di 50,6 milioni di franchi per la partecipazione della Svizzera a infrastrutture e istituti internazionali di ricerca, nonché per la cooperazione scientifica bilaterale.

² Con il credito d’impegno possono essere finanziati posti di durata limitata.

Art. 8 Programmi e progetti internazionali di ricerca,
sviluppo e innovazione

¹ Per gli anni 2013–2016 è stanziato un credito d’impegno di 62,3 milioni di franchi per la partecipazione della Svizzera a programmi e progetti internazionali di ricerca, sviluppo e innovazione.

² Con il credito d’impegno possono essere finanziati posti di durata limitata.

Art. 9 Cooperazione nel settore spaziale

¹ Per gli anni 2013–2016 è stanziato un credito d’impegno di 540 milioni di franchi per la partecipazione della Svizzera ai programmi dell’Agenzia spaziale europea (ESA).

² Per gli anni 2013–2016 è stanziato un credito d’impegno di 35,5 milioni di franchi per il finanziamento di attività nazionali accessorie che valorizzano la partecipazione ai programmi dell’ESA sul piano nazionale.

Art. 10 Referendum

Il presente decreto non sottostà a referendum.